



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7763

Seduta del 17/01/2018

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI (PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 24 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2001)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" ed in particolare l'articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina della cooperative sociali";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;

VISTE:

- la Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012, n. 10956 recante "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini";
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 23 gennaio 2013, n. 365, "Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini di cui al Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012 n. 10956 "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153";
- la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" con la quale si recepisce l'Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92;

RITENUTO di:

- riallineare gli Indirizzi regionali in materia di tirocini approvati con la succitata Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825, sulla base delle nuove indicazioni nazionali delle "Linee guida in materia di tirocini";
- ricomprensere anche gli indirizzi in materia tirocini *curriculari* al fine di regolare compiutamente la materia, per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403 "Indirizzi regionali in materia di tirocini" (richiesta di parere alla commissione consiliare) che approvava la proposta di indirizzi regionali e trasmetteva il provvedimento al Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la IV Commissione regionale non ha espresso il parere entro la scadenza fissata dalla Presidenza del Consiglio;

RITENUTO di approvare la proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A al presente atto, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di "Indirizzi regionali in materia di tirocini", allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi della Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;
2. di dare atto che i presenti indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto 1, non si applica la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indirizzi regionali in materia di tirocini
Approvato con DGR X/

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
2. Soggetti
 - 2.1 Soggetti Promotori
 - 2.2 Soggetti Ospitanti
 - 2.3 Tutorship
3. Disciplina comune
 - 3.1 Modalità di attivazione
 - 3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini
 - 3.3 Modalità di attuazione
 - 3.4 Durata del tirocinio
 - 3.5 Comunicazioni obbligatorie
 - 3.6 Garanzie assicurative
 - 3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
 - 3.8 Indennità di partecipazione
4. Disciplina specifica
 - 4.1 Tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati
 - 4.2 Tirocini curriculari
5. Monitoraggio
6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente regolamentazione ha per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, 30/2015, con le linee-guida definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell'Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro. La presente disciplina definisce uno standard minimo inderogabile anche con riferimento a iniziative ed esperienze aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini indipendentemente dalla denominazione utilizzata.

Pertanto sono oggetto della presente regolamentazione i tirocini così definiti:

- Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
 - a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c. lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).
- Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
- Tirocini curriculari:
 - Tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.
Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Non rientrano tra le materie oggetto dei presenti Indirizzi:

- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone

straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” di cui alla DGR 22 gennaio 2016 n. 4732 “Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero”;

- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione” e recepita con DGR 25 luglio 2016 n. 5451.

I presenti Indirizzi entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto del dirigente competente di cui al punto 3.1.

Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

Per le convenzioni collettive in corso, che hanno una durata temporale predeterminata entro la quale è possibile attivare singoli tirocini, queste dovranno essere adeguate alle disposizioni dei presenti Indirizzi alla data di entrata in vigore degli stessi, come sopra definita; di conseguenza i relativi tirocini, successivamente avviati, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

2. Soggetti

2.1 Soggetti promotori

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.

L'attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l'impiego.

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con Regione Lombardia, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

2.2 Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- **fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo** e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

E' sempre possibile attivare tirocini extracurricolari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

2.3 Tutorship

- a) Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.

Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno **quindicinale** con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

- b) Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

- c) Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

3. Disciplina comune

3.1 Modalità di attivazione

Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale.

La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.

La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenni) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza con il contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.

Tali allegati saranno approvati con specifico provvedimento del dirigente competente sentite le parti sociali.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- decorrenza e durata della convenzione;
- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1.Soggetti promotori);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore ivi compreso l'articolazione delle attività di accompagnamento di cui al paragrafo 2.3 punto a);
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura: Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell'apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.

Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui al paragrafo 5.

3.2 Limiti all'attivazione dei tirocini

- a) Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

- b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).

Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

- d) nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- e) Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- f) Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- g) Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:
 - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
 - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
 - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurricolari.

Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere:

- il o i titolari d'impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al punto g), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurricolari attivati nei 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini. In tali casi è possibile, anche in relazione al tasso di assunzione e alla trasformazione dei tirocini in apprendistato, derogare ai limiti numerici di cui al presente paragrafo.

3.3 Modalità di attuazione

- a) Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6.

Il soggetto promotore collabora all'azione di monitoraggio di cui al paragrafo 5 e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia;

- b) Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale con particolare riferimento ai compiti di cui ai paragrafi 2.3 e 3.6;

- c) Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi (ad es. competenze riferenziate a European Qualification Framework -EQF-livello 1), ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

3.4 Durata del tirocinio

Le durate minime dei tirocini sono:

- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, può essere prevista nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

3.6 Garanzie assicurative

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

3.7 Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

- a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
- b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011

3.8 Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari e tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica un'indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili. Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

4. Disciplina specifica

4.1 Tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, questa tipologia di tirocinio si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli allo svolgimento del tirocinio di cui al paragrafo 1 lettera c) da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) vincoli di durata:
 - ai tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
 - per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
 - per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
- b) Soggetti attuatori:
 - non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
 - per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
- c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
- d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

4.2 Tirocini curricolari

Ai tirocini curricolari si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a) Soggetti promotori: l'attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
 - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
 - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
 - i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
 - il vincolo, nell'ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
- c) Progetto formativo:
 - indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l'esperienza di tirocinio;

- individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
 - non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
- d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
- e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti al tutor del soggetto promotore non si applicano i vincoli di cui al paragrafo 2.3.
- f) Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo.
- g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l'eventuale indennità di partecipazione.

I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell'Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.

5. Monitoraggio

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

Ulteriori forme di monitoraggio saranno previste in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare, a seguito degli adempimenti per l'attivazione del tirocinio di cui al paragrafo 3.1, potranno essere attivate forme di customer satisfaction.

Con l'entrata in vigore dei presenti indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento e sull'autorizzazione.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

6. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurricolare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini

attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

- b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
- c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.